SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 209)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1979

Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali

ONOREVOLI SENATORI. — Ripresento al vostro esame con alcune modifiche il disegno di legge per i parchi e le riserve naturali già presentato nella VI e nella VII legislatura. Nella VI legislatura la Commissione agricoltura del Senato svolse un'accurata e ampia indagine conoscitiva e visitò i parchi nazionali dello Stelvio, d'Abruzzo e del Circeo. A conclusione della discussione generale e dell'indagine conoscitiva raccolsi come relatore le osservazioni nella formulazione degli articoli che costituirono il contenuto del disegno di legge che presentai il 3 febbraio 1977. Nella VII legislatura mi è stato affidato l'incarico di presentare alla Commissione agricoltura la relazione generale per la legge dei parchi. Lo scioglimento anticipato del Parlamento ha interrotto per la seconda volta l'elaborazione della legge.

Presentando per la terza volta il disegno di legge dovrei ripetere quanto più volte scritto e detto; ritengo sia più utile e più corretto considerare la materia di comune conoscenza.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, stabilisce che entro il 31 dicembre 1979 debbano essere definite con legge del Parlamento le competenze e le responsabilità per i parchi e le riserve naturali.

Il disegno di legge che presento si preoccupa di dare ordine agli aspetti naturalistici in conformità a criteri scientifici e di coordinare le responsabilità politico-amministrative secondo le competenze del nostro ordinamento costituzionale.

Le questioni principali che vengono considerate sono tre:

1) caratteristiche dei parchi e delle riserve naturali secondo criteri tecnici e scientifici;

2) competenze istituzionali in relazione all'ordinamento dello Stato nelle sue strutture centrali e locali;

3) gestione dei parchi e delle riserve per corrispondere alle loro funzioni e ai loro fini.

Il disegno di legge si compone di 30 articoli e 12 titoli che riguardano le finalità da raggiungere, le caratteristiche dei parchi e delle riserve naturali, l'ordinamento istituzionale, che va dall'ente parco al Consiglio superiore e alla Commissione centrale, gli strumenti di programmazione e di inter-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

vento con il piano territoriale e il regolamento del parco, le competenze delle Regioni, la costituzione del demanio per la tutela della natura, le disposizioni penali, il sistema di finanziamento.

L'articolo 1 pone le finalità del disegno di legge, che vengono realizzate dai parchi nazionali, regionali e dalle riserve naturali secondo le caratteristiche e le funzioni stabilite nei successivi articoli 2, 3 e 4.

L'articolo 5 precisa che le leggi e i decreti istitutivi devono stabilire le caratteristiche e la struttura organizzativa dei parchi e delle riserve naturali.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 prevedono la costituzione del Consiglio superiore dei parchi e della Commissione centrale, la loro composizione e le particolari funzioni.

Il Consiglio superiore è un organo del Governo; regola gli interventi per la tutela dell'ambiente naturale assistito dalla Commissione centrale.

L'articolo 10 riguarda i criteri per la composizione e la nomina del collegio dei revisori dei conti.

I titoli V, VI e VII dall'articolo 11 all'articolo 22 trattano la materia relativa ai parchi nazionali col fine di conseguire ordinamenti uniformi, che si possano adeguare alle particolari caratteristiche.

L'ente parco, il piano territoriale, il regolamento del parco sono concetti che compongono la realtà del parco e vengono chiariti nei princìpi fondamentali.

La vita del parco pone alcune condizioni nel modo d'essere e di operare alle altre realtà locali esistenti.

Le limitazioni nell'esercizio delle attività per le popolazioni locali possono essere utilmente compensate, in alcune zone del comprensorio del parco, da una intelligente gestione e dalle necessarie iniziative per produrre e ravvivare i processi economici nelle zone povere.

L'esistenza del parco non può essere causa di mortificazione e di ulteriore depressione per le popolazioni locali, ma inizio dell'uso del territorio secondo una concezione di civile solidarietà.

Tutti abbiamo bisogno di salvare le bellezze naturali per provvedere alla nostra salute e al nostro equilibrio spirituale; tutti dobbiamo contribuire affinchè le popolazioni che erano costrette a sfruttare irrazionalmente il loro territorio possano, assistite da adeguate iniziative con relativi finanziamenti, disporre di modi nuovi per procurarsi i mezzi di sussistenza.

Il parco vive ed è un vero parco quando le popolazioni locali vengono interessate alla difesa del proprio patrimonio naturale. Siamo certi che la nostra gente, la quale nei suoi sentimenti più spontanei e genuini vuole bene alla natura, saprà difendere, quando noi le daremo la possibilità e i mezzi, un patrimonio insostituibile. Oggi è preoccupata delle distruzioni che si compiono, anche se in qualche modo vi contribuisce coinvolta e trascinata dalla corsa a chi arriva primo a mettere le mani su un capo di selvaggina o a mettere i piedi sui luoghi che si prestano alle più strane speculazioni. Noi sappiamo che il tempo farà giustizia di errate valutazioni e di sfrenati egoismi, ma è nostro dovere porvi sollecitamente rimedio per la giustizia di oggi e per la salvezza di domani.

Il titolo VIII negli articoli 23, 24 e 25 tratta delle riserve naturali e per ciascuna precisa gli scopi, in modo che non insorgano dubbi o incertezze sulla loro funzione e sul tipo di gestione.

Le riserve naturali sono ambienti di particolare interesse e di grande importanza scientifica, che vengono posti sotto il controllo dei poteri pubblici per garantire la protezione e la conservazione dei caratteri fondamentali. Le riserve non sono l'immagine sbiadita o addomesticata di un parco, per il fatto che il comprensorio è ristretto o il tipo di gestione essenziale, ma piuttosto la logica di un preciso ragionamento naturalistico su tutto il territorio nazionale, così interessante e diverso dai ghiacciai eterni delle Alpi al mare di Sicilia.

Speriamo che il concetto di riserva naturale risulti chiaro e inconfondibile, anche se non è stato possibile usare un termine diverso da quello proprio, che si confonde per l'imprecisione esistente nella nostra legislazione con la riserva come esercizio di una concessione e di un diritto privato. Evi-

dentemente non è quest'ultimo il tipo di riserva di cui si interessa il disegno di legge.

L'articolo 26 richiama l'attenzione sull'importanza ai fini sociali che le Regioni possano istituire in collaborazione con gli enti locali parchi turistici e ricreativi, nei quali, pur essendo curata la protezione e la conservazione della natura, siano consentiti pubblici servizi e attrezzature sportive.

Le Regioni devono corrispondere a determinate esigenze di verde e di spazio, particolarmente sentite dove le grandi città, diventate agglomerati di edifici senza soluzione di continuità, schiacciano l'uomo tra i muri e l'asfalto. Riteniamo necessario e giusto che le Regioni possano armonizzare il rapporto cittadino-spazio-natura.

Con l'articolo 27 si è ritenuto necessario proporre la costituzione del demanio per la tutela della natura sia in sede nazionale che regionale.

Il patrimonio che viene acquistato per le necessità relative alla protezione e alla conservazione degli ambienti naturali trova così una più sicura garanzia di mantenere l'originaria destinazione.

La costituzione di un demanio con una precisa finalità rafforza le possibilità operative ed assicura uniformità di criteri nella conservazione dei luoghi di maggior interesse scientifico o sociale.

Sembra inoltre opportuno adottare un sistema tecnico, sufficientemente unitario, che consenta ai poteri pubblici di avere a disposizione determinati territori evitando l'eccessiva frantumazione e la dispersione dei soggetti della proprietà.

L'articolo 28 stabilisce i limiti minimo e massimo per le ammende e le penalità entro i quali le leggi particolari e i singoli regolamenti possono sviluppare una più precisa e dettagliata normativa.

Al finanziamento si provvede con l'articolo 29, che dispone stanziamenti distinti nel bilancio dello Stato per le spese generali e di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali, per la costituzione del demanio nazionale e per la concessione di contributi alle Regioni per le spese di gestione dei parchi regionali e locali e per la formazione del demanio regionale.

Con le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 30 si delega il Governo a provvedere ad adeguare il regime giuridico dei parchi e delle riserve naturali esistenti ai princìpi contenuti nella legge-quadro.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PARCHI E RISERVE NATURALI

Art. 1.

I parchi nazionali, regionali e le riserve naturali vengono istituiti nei territori e nelle acque aventi rilevante interesse per valori estetici e geomorfologici e per particolari caratteristiche della flora e della fauna.

TITOLO II

CARATTERISTICHE DEI PARCHI NAZIONALI, REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

Art. 2.

I parchi nazionali sono costituiti da un comprensorio relativamente esteso, con un paesaggio naturale di grande bellezza, che contiene uno o più ecosistemi sufficientemente intatti o poco alterati da fatti antropici e dove specie animali e vegetali, siti geomorfologici e *habitat* sono di rilevante interesse scientifico, culturale, educativo e ricreativo.

I parchi nazionali possono essere istituiti anche in ambienti di acqua dolce o marina, che siano in parte o del tutto sommersi.

Nei parchi nazionali le visite per scopi culturali, educativi e ricreativi sono soggette a particolari condizioni, che vengono stabilite dal regolamento del parco.

I parchi nazionali vengono istituiti con legge del Parlamento.

L'istituzione di parchi nazionali nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano è regolata dalle norme delle particolari leggi costituzionali e dai princìpi contenuti nella presente legge.

Art. 3.

Le riserve naturali sono particolari ambienti del suolo e delle acque, sia in superficie che in profondità, che per ragioni di interesse generale e specialmente scientifico, estetico ed educativo vengono sottratti al libero intervento dell'uomo e posti sotto il controllo di poteri pubblici al fine di garantire la protezione e la conservazione dei caratteri naturali fondamentali.

Le riserve naturali, quando il Parlamento non provveda con leggi speciali, vengono istituite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le riserve naturali particolari, di cui al successivo articolo 23, possono essere istituite anche con legge delle Regioni per il loro territorio e in attuazione, per le zone montane, dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Per l'istituzione di riserve naturali nelle province autonome di Trento e Bolzano si osservano le norme delle particolari leggi costituzionali e i princìpi contenuti nella presente legge.

Art. 4.

I parchi regionali sono costituiti da un ambiente naturale, particolarmente interessante per bellezza e localizzazione, che viene protetto nelle sue particolari caratteristiche a scopi educativi, ricreativi e turistici.

I parchi regionali vengono istituiti con legge delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano anche ad iniziativa dei comuni e dei loro consorzi, delle comunità montane e delle amministrazioni provinciali.

Art. 5.

Le leggi e i decreti istitutivi dei parchi e delle riserve naturali stabiliscono le specifiche finalità, i confini del comprensorio, la delimitazione delle zone di riserva integrale, protezione e controllo, la struttura organizzativa e le competenze dell'ente cui viene attribuita la gestione e l'amministrazione.

TITOLO III

CONSIGLIO SUPERIORE E COMMISSIONE CENTRALE DEI PARCHI

Art. 6.

Vengono istituiti il Consiglio superiore e la Commissione centrale dei parchi e delle riserve naturali.

Il Consiglio superiore dei parchi viene presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è composto:

a) dai Sottosegretari di Stato per l'agricoltura, per l'istruzione, per il bilancio, per i lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali;

b) dai presidenti delle Regioni nel cui territorio è compreso un parco nazionale;

c) dai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano per i parchi nazionali compresi nei rispettivi territori.

Sono competenze del Consiglio superiore dei parchi:

1) attuare la programmazione per la protezione e la conservazione dell'ambiente naturale;

2) regolare e coordinare l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali;

3) approvare i piani territoriali, i regolamenti e i bilanci dei parchi e delle riserve naturali nazionali;

4) assegnare i finanziamenti del bilancio dello Stato destinati ai parchi e alle riserve naturali;

5) nominare i componenti del consiglio direttivo degli enti parco.

Art. 7.

La Commissione centrale dei parchi e delle riserve naturali è composta:

a) da sette esperti designati uno per ciascuno dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione, dell'in-

terno, del tesoro, dei beni culturali e ambientali, del bilancio e della programmazione economica, del turismo e dello spettacolo;

b) da sette esperti designati dalle Regioni e scelti dal Consiglio superiore dei parchi tra i docenti universitari e i ricercatori di scienze naturali, giuridiche ed economiche, di urbanistica e di difesa del suolo;

c) da tre esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

d) da due esperti designati dalle Associazioni nazionali operanti nel settore della conservazione dell'ambiente e scelti dal Consiglio superiore dei parchi.

La Commissione centrale dei parchi ha facoltà di convocare per singole questioni anche altri esperti, che partecipano alle sue sedute con voto consultivo.

I componenti della Commissione centrale vengono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica cinque anni.

L'organizzazione e il funzionamento della Commissione centrale vengono stabiliti con regolamento interno.

Art. 8.

Sono competenze della Commissione centrale:

1) assistere quale organo tecnico il Consiglio superiore dei parchi nella sua attività;

2) svolgere funzioni consultive per il Governo, il Parlamento, le Regioni e gli enti pubblici in materia di protezione e conservazione della natura e dell'ambiente in ordine all'istituzione, gestione, modificazione e sviluppo dei parchi nazionali e regionali e delle riserve naturali;

3) esprimere il parere sui programmi nazionali riguardanti la protezione e la conservazione della natura;

4) predisporre le linee programmatiche di valorizzazione dei parchi e delle riserve nazionali in collaborazione sul piano tecnico con gli organi amministrativi e direttivi dei parchi e delle riserve naturali;

5) esaminare i piani territoriali e i regolamenti dei parchi e delle riserve naturali al fine di valutarne la validità tecnica;

6) esercitare il controllo sugli atti amministrativi degli enti gestori dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali;

7) provvedere affinchè gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali perseguano le finalità istitutive, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti;

8) proporre al Consiglio superiore dei parchi con motivata relazione l'approvazione:

a) dei piani territoriali, dei regolamenti e dei bilanci dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali;

b) dei criteri e dei programmi per l'impiego dei finanziamenti stanziati nel bilancio dello Stato per i parchi e per le riserve naturali;

9) studiare i criteri per l'assegnazione degli stanziamenti destinati alla gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali e all'acquisto degli immobili necessari ai relativi territori;

10) predisporre il programma per la concessione dei contributi alle Regioni.

Art. 9.

Il Consiglio superiore dei parchi e la Commissione centrale, gli enti parco e gli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali vengono invitati a partecipare con voto consultivo a tutti i collegi che abbiano competenza in materia urbanistica, quando siano trattati argomenti che riguardino l'assetto del territorio compreso nei parchi e nelle riserve naturali.

Il Consiglio superiore dei parchi e la Commissione centrale si avvalgono del Corpo forestale dello Stato per la conduzione tecnico-amministrativa e per la sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali.

Le Regioni possono chiedere al Ministro dell'agricoltura l'impiego del Corpo forestale dello Stato per la gestione tecnica dei parchi e delle riserve naturali regionali.

TITOLO IV

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 10.

Il collegio dei revisori dei conti per la spesa della Commissione centrale dei parchi, degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro e due dal Consiglio superiore dei parchi tra esperti qualificati nel controllo dei bilanci.

Il rappresentante del Ministero del tesoro assume la presidenza del collegio dei revisori, che dura in carica cinque anni.

TITOLO V

PARCHI NAZIONALI - ENTE PARCO

Art. 11.

Il raggiungimento delle finalità istitutive dei parchi nazionali viene perseguito dall'ente parco o da altro ente di diritto pubblico.

Sono organi dell'ente parco:

il consiglio direttivo;

la giunta esecutiva;

il presidente.

Il consiglio direttivo è composto da esperti di discipline naturalistiche, da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, dai rappresentanti delle Regioni, delle comunità montane, degli enti locali e delle associazioni o enti istituzionali interessati alle finalità del parco e alla protezione dell'ambiente.

Il consiglio direttivo ha potere deliberante nelle materie stabilite dalla legge istitutiva.

La giunta esecutiva viene nominata dal consiglio direttivo ed è composta dal presi-

dente del consiglio direttivo, da un naturalista, da un rappresentante degli enti locali, da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato e da un rappresentante di una associazione o ente istituzionalmente interessato alle finalità del parco.

Il presidente dell'ente parco è presidente del consiglio direttivo e della giunta esecutiva e viene eletto dal consiglio direttivo nell'ambito dei suoi componenti.

Il presidente dell'ente parco è il legale rappresentante dell'ente.

Per la gestione del parco il consiglio direttivo nomina un direttore del parco che è responsabile dell'attuazione dei programmi di gestione annualmente deliberati dal consiglio direttivo e ne risponde direttamente al suo presidente.

Il consiglio, la giunta, il presidente durano in carica cinque anni.

Art. 12.

Le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle leggi costituzionali sulla particolare autonomia, provvedono, oltre che all'istituzione di parchi e di riserve parziali e speciali, anche alla costituzione, alla gestione e alla amministrazione delle riserve naturali generali in conformità con i princìpi e le finalità della presente legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia presentano congiuntamente il piano comprensoriale e il regolamento del parco nazionale dello Stelvio alla Commissione centrale per il parere di conformità ai princìpi e alle norme della presente legge e per la formulazione della proposta di cui al successivo articolo 30.

Art. 13.

L'ente parco è responsabile dell'amministrazione del bilancio, il cui esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Ogni anno l'ente parco presenta alla Commissione centrale:

a) entro il 31 ottobre il bilancio preventivo accompagnato da una relazione finanziaria e da una relazione programmatica per l'anno successivo;

b) entro il 30 aprile il conto consuntivo accompagnato da una relazione finanziaria analitica e da una relazione sull'attività svolta nell'anno trascorso.

Art. 14.

Le entrate degli enti parco sono costituite dal finanziamento dello Stato, dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio, dai contributi degli enti pubblici e privati, dai lasciti e dalle donazioni.

TITOLO VI

PIANO TERRITORIALE

Art. 15.

L'ente parco provvede allo studio e alla elaborazione del piano territoriale, che deve prevedere e definire ambienti propri e costituire riserve naturali di varia forma, ordine e grado in relazione ai diversi scopi di tutela da raggiungere secondo le indicazioni formulate nel successivo articolo 23.

In particolari casi di necessità per la tutela dei luoghi posti sotto il vincolo di parco nazionale o di riserva naturale sono istituite esternamente al perimetro del territorio soggetto a vincolo zone di protezione nelle quali sono consentite solo costruzioni, trasformazioni edilizie e opere sul terreno che non siano contrastanti con i fini istitutivi del parco.

Nelle zone di protezione è vietata qualsiasi attività di caccia e pesca.

Nei territori finitimi o afferenti a quelli sottoposti a regime di tutela vengono costituite zone di sviluppo controllate, dove possono essere messe in opera iniziative idonee

a promuovere la valorizzazione delle risorse locali con particolare riguardo all'artigianato, alla lavorazione dei prodotti agricoli, alle attività ricreative, turistiche e sportive.

Art. 16.

Sono compiti che l'ente parco deve perseguire per raggiungere le finalità istitutive del parco:

a) la ricostituzione degli ambienti naturali deteriorati e del relativo patrimonio faunistico e floristico;

b) la particolare difesa di specie e di associazioni vegetali e animali, di stati biologici evolutivi di particolare importanza;

c) la ristrutturazione delle foreste di origine antropica secondo le regole della selvicoltura naturalistica per favorire l'affermarsi della vegetazione naturale spontanea;

d) la creazione in zone marginali di orti botanici e giardini;

e) l'istituzione di centri d'informazione per la valorizzazione dei beni naturali presenti nel parco;

f) l'istituzione di centri per lo svolgimento di corsi naturalistici per le scolaresche, le università e per l'istruzione extra scolastica con adeguate zone di esercitazione naturalistica guidata;

g) l'istituzione di corsi di guide specializzate nell'interpretazione delle principali manifestazioni naturali presenti nel territorio del parco;

h) la disponibilità di attrezzature, mezzi tecnici ed economici necessari a realizzare gli scopi dei punti precedenti;

i) la concessione di indennizzi, contributi e sussidi in relazione alla ridotta utilizzazione economica delle zone agricole, pascolive e forestali e in relazione ai danni documentati eventualmente arrecati alle proprietà della fauna selvatica;

l) l'acquisto e l'affittanza di terreni ricadenti entro i confini del parco, necessari per la salvaguardia e lo sviluppo della vegetazione e della fauna.

Art. 17.

Il progetto di piano territoriale, dopo l'approvazione del consiglio direttivo dell'ente parco, viene trasmesso alle Regioni, alle amministrazioni provinciali e ai comuni interessati per l'affissione all'albo e l'estratto viene pubblicato su almeno due giornali, di cui uno locale ed uno nazionale.

Il pubblico può prendere visione del progetto anche nella sede dell'ente parco, al quale può formulare osservazioni comunicandole entro due mesi dalla pubblicazione.

L'ente parco entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di piano territoriale lo trasmette, con le osservazioni pervenute e con il proprio parere, al Consiglio superiore dei parchi e al Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero dei lavori pubblici entro quattro mesi dal ricevimento del progetto fa pervenire al Consiglio superiore dei parchi e all'ente parco le proprie osservazioni.

Il Consiglio superiore dei parchi entro il termine di sessanta giorni fissa un'udienza pubblica per la discussione del progetto di piano territoriale, invitando a parteciparvi l'ente parco e le amministrazioni locali.

Il piano comprensoriale deliberato dal Consiglio superiore viene promulgato con decreto del Presidente della Repubblica.

Qualora entro diciotto mesi dall'istituzione di un parco nazionale l'ente parco non abbia pubblicato il progetto di piano territoriale, il Consiglio superiore dei parchi provvede alla redazione del progetto di piano e alle formalità del procedimento di approvazione.

Le eventuali modifiche del piano territoriale del parco devono seguire le stesse procedure della prima approvazione.

Art. 18.

L'esercizio delle attività e dei diritti entro i parchi nazionali è regolato dalle norme della presente legge, dalle disposizioni del piano territoriale e dal regolamento di ciascun parco.

Le prescrizioni del piano territoriale sono di immediata e diretta applicazione per le amministrazioni statali e locali, per gli enti pubblici e per i privati.

Quando le prescrizioni comportano la riduzione dei redditi sugli immobili, il proprietario può chiedere con l'indennizzo la variazione dell'estimo.

Art. 19.

Nei parchi nazionali, dal giorno della loro istituzione all'entrata in vigore del piano del parco, non è consentito esercitare la caccia e la pesca, costruire nuove opere edilizie, modificare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del terreno o di cattura e deviazione delle acque.

Art. 20.

Constatata una violazione delle prescrizioni del piano territoriale, l'ente parco ingiunge con atto motivato la sospensione dei lavori, la demolizione di quanto costruito in violazione, la riduzione in pristino a spese del violatore.

Contro l'ingiunzione dell'ente parco è dato ricorso entro trenta giorni dalla notificazione alla Commissione centrale.

Le decisioni della Commissione centrale sono definitive.

TITOLO VII

REGOLAMENTO DEL PARCO

Art. 21.

L'ente parco entro sei mesi dalla sua costituzione deve deliberare il regolamento del parco ed inviarlo al Consiglio superiore dei parchi, che può formulare le proprie osservazioni e chiedere il riesame.

Il regolamento, ottenuta l'approvazione del Consiglio superiore, viene emanato con decreto del Ministro dell'agricoltura, presidente del Consiglio superiore dei parchi.

In caso di inadempienza dell'ente parco, il Consiglio superiore, previa diffida con la fissazione del termine per provvedere, può sostituirsi all'ente parco nella preparazione e nell'approvazione del regoalmento.

Art. 22.

Il regolamento del parco contiene, in conformità alle disposizioni della legge istitutiva, le norme per la protezione dell'ambiente naturale, per la disciplina delle attività consentite, per la gestione dei valori naturalistici.

Le norme per la protezione dell'ambiente naturale devono precisare che nel parco è vietato:

a) esercitare la caccia e la pesca;

b) coltivare cave o miniere e asportare minerali;

c) modificare il regime delle acque;

d) svolgere attività pubblicitaria;

e) introdurre specie estranee di vegetali e di animali;

f) raccogliere o danneggiare specie vegetali, catturare, molestare, uccidere animali o danneggiare le loro sedi e i loro nidi;

g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o alterazione dei cicli biologici naturali della vegetazione;

h) introdurre armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, di richiamo o di repellenza per gli animali;

i) accendere fuochi all'aperto fuori dalle aree appositamente predisposte.

Le norme per la disciplina delle attività consentite regolano, nelle particolari diverse zone delimitate dal piano territoriale:

a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

b) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole nelle zone in cui sono consentite;

c) l'ammissione e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) il soggiorno del pubblico;

e) le attività sportive e ricreative permesse;

f) la tutela della quiete, del silenzio, della salubrità e dell'aspetto estetico dei luoghi.

TITOLO VIII

RISERVE NATURALI

Art. 23.

Possono essere istituite riserve naturali generali e particolari.

Le riserve naturali generali sono:

a) integrali, quando vengono istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura.

b) orientate, quando vengono istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura.

Le riserve naturali particolari sono:

a) parziali, quando riguardano la conservazione e la protezione di un insieme di elementi ben definiti relativi al suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, all'uomo e si distinguono in geologiche, botaniche, zoologiche, biologiche e archeologiche;

b) speciali, quando vengono istituite per conservare un insieme di fatti che abbiano valore estetico, storico, educativo e per corrispondere a determinate necessità biologiche che possono riguardare: la riserva dei luoghi naturali per la presenza di valori estetici e paesaggistici; la riserva di foreste per la difesa del suolo e la regolarizzazione delle acque; la riserva di ripopolamento animale e vegetale per ottenere elementi da destinare a vari fini.

Art. 24.

La gestione delle riserve naturali statali viene affidata al Corpo forestale dello Stato ed in casi particolari può essere affidata a enti pubblici o a istituzioni che per strut-

tura organizzativa e capacità operativa diano sicuro affidamento di perseguire i fini per i quali sono state istituite le singole riserve.

Art. 25.

Le riserve naturali, quando è necessario per la tutela dell'ambiente, sono circondate da una zona di protezione nella quale l'intervento umano è consentito solo nella misura in cui non influisca sulla composizione e sull'evoluzione del nucleo centrale.

TITOLO IX

PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI

Art. 26.

Le finalità istitutive, l'ambito territoriale, l'ordinamento amministrativo e il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali regionali vengono stabiliti con legge dalla Regione in conformità ai princìpi della presente legge.

Le attrezzature, le attività antropiche e gli interventi posti in atto ai fini istituzionali devono essere condotti in modo da non distruggere o diminuire il significato attrattivo, estetico e ricreativo costituito dalle caratteristiche naturali.

I parchi regionali non possono essere istituiti nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale.

Le Regioni presentano ogni anno entro il 31 ottobre alla Commissione centrale una relazione finanziaria sulla gestione e una relazione sull'attività o sui programmi dei parchi e delle riserve naturali regionali al fine di ottenere la concessione dei contributi previsti nel bilancio dello Stato.

Qualora il comprensorio dei parchi e delle riserve regionali si estenda nel territorio di più Regioni, queste provvedono a costituire organismi unitari per l'amministrazione e la gestione.

TITOLO X

DEMANIO PER LA TUTELA DELLA NATURA

Art. 27.

Il Consiglio superiore dei parchi, in relazione alle necessità di tutela di ambienti naturali non ancora protetti e di luoghi inclusi nel territorio dei parchi nazionali e delle riserve naturali, propone al Ministro dell'agricoltura e delle foreste l'acquisto dei terreni che vengono assegnati per la loro gestione agli enti parco e agli enti gestori delle riserve naturali.

Le Regioni, sentito il parere del Consiglio superiore dei parchi, possono provvedere all'acquisto o alla espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari all'istituzione e al funzionamento dei parchi e delle riserve naturali regionali.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le Regioni hanno diritto di prelazione sui trasferimenti degli immobili compresi nel territorio del parco.

Il diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla notifica del trasferimento.

I beni acquistati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalle Regioni costituiscono rispettivamente il demanio dello Stato e il demanio regionale per la tutela della natura.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.

Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi, è punito con ammenda da lire 50.000 a lire 1 milione chiunque violi le disposizioni riguardanti la protezione dell'ambiente naturale, la disciplina delle attività eventualmente consentite, di cui al ter-

zo comma dell'articolo 22 della presente legge, la gestione dei valori naturalistici, contenute nelle leggi e nei decreti istitutivi dei parchi e delle riserve naturali, nonchè nei relativi regolamenti.

È punito con l'ammenda da lire 250.000 a lire 5 milioni chiunque violi le disposizioni previste:

a) dal terzo comma dell'articolo 15 e dall'articolo 19 della presente legge;

b) dalle leggi e dai decreti istitutivi dei parchi e delle riserve naturali nonchè dai relativi regolamenti con i quali si sanciscono i divieti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *g*) e *h*) del secondo comma e alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'articolo 22 della presente legge.

Il giudice può ordinare la confisca dei veicoli, degli strumenti e degli animali utilizzati per le violazioni: ordina sempre la restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco o dalla riserva e dispone per l'eliminazione dei danni arrecati a spese del violatore.

Quando il danno è quantificabile, la pena pecuniaria viene stabilita dal doppio al quadruplo del danno commesso con l'obbligo del ripristino delle condizioni primitive.

Il personale direttivo del parco e i capi servizio nell'esercizio delle loro funzioni rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

TITOLO XII

FINANZIAMENTO

Art. 29.

Nel bilancio dello Stato ogni anno vengono distintamente iscritti gli stanziamenti per finanziare:

a) le spese generali e di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali;

b) l'acquisto delle proprietà da destinare ai parchi nazionali e alle riserve naturali;

c) la concessione di contributi alle Regioni per l'acquisto delle proprietà necessarie ai parchi e alle riserve regionali e per le spese relative alla loro gestione.

Art. 30.

Il Governo, su proposta del Consiglio superiore dei parchi, è delegato a provvedere con decreto ad adeguare il regime giuridico dei parchi nazionali e delle riserve naturali esistenti ai princìpi contenuti nella presente legge.